

Statuto dell'Associazione "Clown one Italia-Onlus"

Art. 1 -denominazione e sede

L'Associazione denominata "Clown one Italia" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ha sede in Milano, Piazza Dergano 2.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - Descrizione

"Clown one Italia- Onlus" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

Art. 3 - Origine e collocazione e durata

La denominazione "Clown one Italia Onlus", proseguendo il progetto sociale Clown One International e ispirandosi al Suo Fondatore Dott. Patch Adams, vuole legare l'Associazione alle realtà di intervento sociale di accoglienza per persone in difficoltà diffuse nel mondo, richiamandole nella propria denominazione. L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione "Clown one Italia-Onlus" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare persegue le seguenti finalità:

- 1) Assistenza sociale e sociosanitaria
- 2) Beneficenza
- 3) Sostegno di bambini malati e di soggetti che presentano difficoltà personali e sociali imputabili a fenomeni di emarginazione e delle loro famiglie.
- 4) Attività educative e assistenziali dei sopraccitati soggetti.
- 5) Promuovere la formazione negli ambiti di intervento dell'associazione
- 6) tutela dei diritti civili di soggetti svantaggiati e malati e di soggetti che presentano difficoltà personali e sociali imputabili a fenomeni di emarginazione e delle loro famiglie.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali come specificato dal presente statuto e dalla legge vigente.

Art. 5 - Attività

Gli scopi saranno raggiunti sviluppando in maniera preferenziale le seguenti attività:

- 1) Promozione e realizzazione di Missioni umanitarie
- 2) Promozione e realizzazione di Conferenze e dibattiti di approfondimento sulle tematiche umanitarie e di ambito transculturale dei paesi in via di sviluppo
- 3) Corsi di formazione di volontari/ clown per le missioni di pace

4) Utilizzo di tecniche teatrali, cinematografiche e fotografiche per l'intervento diretto verso soggetti svantaggiati

Art. 6 - I soci

L'Associazione "Clown one Italia-onlus " è aperta a tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun associato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa. Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 c.c.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

La qualità di associato si perde per recesso od esclusione.

L'esclusione è decisa da Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata all'escluso.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Revisori dei Conti, se nominato.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

All'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, dal Presidente entro il 30 aprile, spetta:

- 1) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- 2) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della relativa relazione;
- 4) l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative, sociali, culturali e formative;

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data fissata.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo. Eleggibilità, composizione, dimissioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. E' composto da tre a sette membri il cui numero è da stabilire ad ogni assemblea elettiva.

Il Consiglio nomina al proprio interno le seguenti cariche.

Il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni.

Il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione. La firma del Segretario attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito da un membro cooptato dal consiglio stesso, che resterà, previo ratifica della prima assemblea associativa utile, in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti

Il Consiglio Direttivo, essendo l'organo esecutivo dell'Associazione, si raduna almeno quattro volte all'anno. E' validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Le dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

I suoi compiti sono:

- 1) eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Segretario e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;
- 2) curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- 3) predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) approvare la relazione annuale al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, da sottoporre alla propria Assemblea;
- 5) predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
- 6) presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;

7) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio.

8) nominare il Direttore della Associazione.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi dell'art. 9 e dura in carica tre anni.

Al Presidente spetta:

- 1) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- 2) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
- 3) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

Art. 12 Direttore della Associazione

Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle attività della Associazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ne fissa le attribuzioni e i poteri per l'esercizio dell'attività ordinaria per l'attuazione dei programmi di attività, l'elaborazione dei progetti di bilancio preventivi e consuntivi e ogni altra iniziativa volta al conseguimento degli scopi in coerenza con le deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso.

Al Direttore oltre al rimborso delle spese deve essere corrisposto un onorario annualmente fissato dal Consiglio Direttivo

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Se nominato, Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci (oppure membri, anche se non associati), con idonee competenze professionali. I Componenti del Consiglio Direttivo non possono essere nominati revisori.

Dura in carica tre anni. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti del Collegio stesso, che siano iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Il Collegio dei Revisori, se nominato opera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 14 - Autonomia

L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 15 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate, salvo non intercorra regolare rapporto di lavoro.

Art. 16 - Il Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

Art. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili;
- contributi;
- convenzioni con enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- proventi derivanti dalle attività previste dal Dlgs 460/97;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali e lasciando comunque sempre la priorità al finanziamento di attività Sociali-culturali-educative

E' vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione "Clown one Italia- Onlus" deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, Onlus o a fini di utilità sociale, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 19 - Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Art. 20 - Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.